



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/04/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 16/01/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 285,00 relativo alle commissioni non maturate e ai premi assicurativi non goduti;
- il rimborso delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'intervenuto rimborso in sede di conteggio estintivo di € 780,32, in applicazione del criterio del *pro rata*, a titolo di "commissione del finanziatore" e di "commissione dell'agente";
- l'intervenuto rimborso di quota parte del premio assicurativo rischio vita, di cui € 1,10 corrisposti per conto della Compagnia assicurativa a mezzo bonifico bancario in data 05.03.2018 ed € 44,65 corrisposti a mezzo assegno di traenza inviato presso il rappresentante del ricorrente, con assicurata a/r del 12.01.2021;
- la non ripetibilità delle spese di istruttoria in quanto finalizzate a compensare le spese sostenute dall'intermediario nella fase precedente alla concessione del finanziamento;
- l'infondatezza della richiesta di rimborso dell'imposta di bollo posto che non può sussistere dubbio alcuno che il pagamento della stessa assolve ad un obbligo di legge e che il relativo importo è destinato all'Agenzia delle Entrate.



Pertanto chiede di:

- dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di rimborso della commissione del finanziatore, della commissione agente e del premio assicurativo;
- rigettare ogni altra richiesta.

In sede di repliche il ricorrente si limita a richiamare i principi espressi dalla sentenza della CGUE dell'11 settembre 2019, C-383/18, e ad insistere per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Nel merito, il Collegio ravvisa la natura recurring delle commissioni del finanziatore e Commissioni Agente, trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del contratto.

Natura up front va invece ascritta alle spese di istruttoria, in quanto prodromiche alla conclusione del contratto e, quindi, meritevoli di essere rimborsate al ricorrente per la quota non maturata calcolata in proporzione agli interessi” (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8895/2020).

Con riferimento agli oneri assicurativi l'intermediario riferisce che gli stessi sono stati rimborsati per un importo complessivo di € 45,75.

In particolare riferisce di avere eseguito un bonifico di € 1,10 in data 06/03/2018 per conto della Compagnia assicurativa e di avere corrisposto i restanti € 44,65 a mezzo assegno di traenza intestato al ricorrente e inviato al procuratore di quest'ultimo.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi già effettuati e ribadita la natura recurring degli oneri assicurativi, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶ 120							
rate scadute ▶ 68							
rate residue 52							
TAN ▶ 5,10%							
						% restituzioni	
						- in proporzione lineare 43,33%	
						- in proporzione alla quota interessi 20,78%	

  

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	Spese di istruttoria (up front)	€ 550,00	€ 238,33 ○	€ 114,27 ⊕	○	€ 0,00	€ 114,27
○	Commissione del finanz. (recurring)	€ 945,94	€ 409,91 ⊕	€ 196,53 ○	○		€ 409,91
○	Commissione Agente (recurring)	€ 514,37	€ 222,89 ⊕	€ 106,87 ○	○		€ 222,89
○	Commissione Agente (recurring)	€ 342,91	€ 148,59 ⊕	€ 71,25 ○	○		€ 148,59
○	premio rischio vita (recurring)	€ 105,58	€ 45,75 ⊕	€ 21,94 ○	○	€ 45,75	€ 0,00
⊕			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 780,32	-€ 780,32

  

tot rimborsi ancora dovuti	€ 115
interessi legali	no

Non merita, infine, accoglimento la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 115,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI